II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

concernente una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.379 — Bloemenveilingen Aalsmeer)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(88/491/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 — primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE [1] — modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

viste le domande presentate l'8 settembre 1982 e il 15 dicembre 1982, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17, rispettivamente dalle imprese Florimex BV, Aalsmeer e Van der Burg Bloemen BV, Aalsmeerderbrug, aventi sede entrambe nei Paesi Bassi, dirette a ottenere la constatazione di violazioni degli articoli 85 e 86 del trattato CEE, assertivamente commesse da Coöperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer », Aalsmeer, Paesi Bassi,

vista la notifica, effettuata il 5 novembre 1984 a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17, dalla Cooperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer », avente per oggetto lo statuto di detta cooperativa e il regolamento relativo alle aste, nonché una serie di contratti tipo conclusi con produttori e commercianti, le condizioni generali di locazione dei locali commerciali e la tariffa dei diritti,

vista la decisione della Commissione del 12 giugno 1986 di avviare la procedura,

dopo aver dato modo alla società cooperativa « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer » di manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti mossi contro di essa, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 [2],

sentite le società Florimex BV e Van der Burg Bloemen BV a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

I. FATTI

A. I prodotti e l'oggetto della procedura

1. *I prodotti*

(1) La presente procedura riguarda il commercio di piante vive e prodotti della floricoltura, in particolare fiori da taglio freschi, piante da appartamento e da giardino (capitolo 6 della Nomenclatura di Bruxelles), di seguito denominati « prodotti della floricoltura ».

2. *L'oggetto della procedura*

(2) Oggetto della procedura sono gli accordi, notificati alla Commissione, stipulati tra la società cooperativa « De Verenigde Boemenveilingen Aalsmeer » (VBA), con sede in Aalsmeer (Paesi Bassi) e le imprese per il commercio dei prodotti della flori-

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

coltura stabilite nell'area di tale società, accordi che hanno regolato almeno fino al 1° maggio 1988 l'attività commerciale di queste imprese nell'area della VBA.

(3) La presente procedura non riguarda né le decisioni, anch'esse notificate, della VBA, né gli accordi che hanno ad oggetto le attività commerciali di VBA, né le nuove regole che a decorrere del 1° maggio 1988 disciplinano le attività commerciali delle imprese di commercio dei prodotti della floricoltura stabilite nell'area della VBA.

(4) La Commissione ha rinviato la valutazione di questi ultimi elementi.

B. L'impresa

(5) VBA è una società cooperativa di diritto olandese con sede in Aalsmeer, Paesi Bassi, costituita il 13 maggio 1969 attraverso la fusione di cooperative di vendita all'asta già esistenti e iscritta nel registro delle imprese di Haarlem.

(6) L'obbiettivo di VBA consiste nel tutelare gli interessi dei propri soci promovendo lo smercio di fiori e di piante ornamentali (articolo 3, paragrafo 1 dello statuto). Soci di VBA possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche che svolgano attività di coltivazione a scopi commerciali dei suddetti prodotti (articolo 5, paragrafo 1 dello statuto).

(7) Al 31 dicembre 1984 [1] VBA contava 4 147 soci, rappresentanti 3 711 imprese. Un numero ristretto di essi era costituito da coltivatori belgi, che dal 1983 erano ammessi a divenire soci (17 soci nel 1983).

(8) VBA persegue il proprio obiettivo soprattutto organizzando vendite all'asta, nelle quali vengono offerti, oltre ai prodotti dei suoi soci, anche prodotti di altri coltivatori olandesi e stranieri, che intervengono direttamente nelle aste o sono in esse rappresentati da altri commercianti.

(9) Il fatturato totale ammontava nel 1984 a (...) fiorini [2], nel 1983 era di (...) fiorini. VBA è « una cooperativa d'esportazione », nel senso che la sua offerta di prodotti e servizi è orientata verso l'esportazione dei prodotti che vengono acquistati presso di essa. Circa il 90 % dei fiori da taglio che vengono venduti tramite VBA viene esportato, mentre per quanto riguarda l'insieme dei prodotti della floricoltura tale quota si aggira sul 77 %.

(10) La principale fonte di introiti di VBA è costituita dai compensi (« diritti ») che essa esige dai fornitori (soci e non soci) e dai canoni locativi che essa percepisce dai suoi locali commerciali. Nel 1984 VBA ha percepito per commissioni e spese d'intermediazione la somma di (...) fiorini. Nel 1984 il canone locativo di base era di (...) fiorini.

C. La procedura

1. *Denuncia dell'impresa Florimex BV (IV/30.768)*

(11) L'8 settembre 1982 l'impresa Florimex (Florimex), con sede in Aalsmeer, chiese alla Commissione, a norma dell'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento n. 17, di constatare una serie di infrazioni degli articoli 85 e 86 del trattato CEE commessa da VBA.

(12) Florimex è un'impresa che opera nel settore del commercio dei fiori dal 1970 e nella quale la Florimex Verwaltungs-GmbH, Norimberga (R.f. di Germania) ha una partecipazione maggioritaria. Il gruppo Florimex, che opera in tutto il mondo, è considerato una delle maggiori imprese del commercio di fiori nel mondo.

(13) Nel 1972 la Florimex, dopo essere stata ammessa come acquirente presso la VBA, prese in locazione un locale commerciale della stessa. Dal 1974 Florimex concluse regolarmente con VBA dei contratti (« conceptovereenkomsten » e « handelsovereenkomsten ») disciplinanti la vendita effettuata per il tramite di VBA o nell'area di quest'ultima, dei prodotti importati da Florimex nei Paesi Bassi.

(14) Non molto tempo dopo sorsero tuttavia divergenze di opinione fra i due contraenti : Florimex infatti voleva poter vendere quantitativi maggiori rispetto a quanto VBA fosse disposta a concedere.

(15) Nel 1981 Florimex pose fine ai suoi rapporti commerciali con VBA, intentando un'azione contro quest'ultima presso il tribunale di Haarlem al fine di ottenere un risarcimento dei danni in quanto la VBA, con le sue azioni e il suo comportamento in violazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE, avrebbe ad essa impedito di esercitare un'attività commerciale economicamente giustificata.

(16) Il 29 gennaio 1985 il tribunale sospese il procedimento per dare alle parti la possibilità di ottenere una decisione della Commissione relativa a

— l'applicabilità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 26/62 invocata da VBA,

— l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE parimenti invocata da VBA,

[1] I dati statistici che figurano nella presente decisione si riferiscono in generale agli anni 1983 e 1984. L'evoluzione dei dati successivamente constatata, per quanto è dato conoscere, non evidenzia modifiche rilevanti.

[2] Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernente i segreti relativi agli affari.

— la denuncia presentata da Florimex concernente eventuali infrazioni da parte della VBA degli articoli 85 e 86 del trattato CEE.

2. *Denuncia della ditta Van der Burg Bloemen BV (IV/30.828)*

(17) Il 15 dicembre 1982 l'impresa Van der Burg Bloemen BV, attualmente denominata « Brug Bloemen BV », con sede in Aalsmeerderbrug, presentò una denuncia alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17, perché questa constatasse una serie di infrazioni degli articoli 85 ed 86 del trattato CEE assertivamente commesse da VBA.

(18) Brug Bloemen, che appartiene anch'essa al gruppo Florimex, ma che nel frattempo ha cessato le proprie attività, importava nei Paesi Bassi fiori da paesi terzi, in particolare dal Kenia. Tali prodotti erano generalmente importati nella Comunità europea per via aerea attraverso Francoforte. Brug Bloemen offriva tali prodotti ai grossisti olandesi.

(19) Brug Bloemen afferma che VBA, attraverso i contratti di locazione di locali commerciali che questa società conclude con tutti i grossisti importanti dei Paesi Bassi, sarebbe in grado di controllare le fonti di approvvigionamento di questi ultimi. In tal modo, per imprese come Brug Bloemen, che si trovano in posizione di concorrenza con VBA per l'accesso al commercio all'ingrosso, tali canali di distribuzione resterebbero preclusi.

3. *Notifica da parte della società cooperativa « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer » (IV/31.379)*

(20) Il 5 novembre 1984 VBA chiese alla Commissione un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17 oppure un accertamento a norma dell'articolo 2, del regolamento n. 26 [1], e, in via subordinata, un'esenzione dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in base all'articolo 85, paragrafo 3 della stessa per le decisioni e gli accordi seguenti :

— statuto,

— regolamento sulle vendite all'asta [2],

— contractzenderschaps-overeenkomst,

— concept-overeenkomst,

— handelsovereenkomst (tipo da A a E),

— handelsovereenkomst (tipo F),

— contract overgergeven sierteeltprodukten,

— condizioni generali di locazione dei locali commerciali,

— tariffario dei diritti.

(21) La presente procedura riguarda unicamente disposizioni del regolamento sulle vendite all'asta e le condizioni generali di locazione dei locali commerciali, i contratti denominati « Handelsovereenkomsten » ed i diritti diretti ad impedire un uso improprio degli impianti di VBA.

D. L'area delle aste

(22) Nei suoi opuscoli pubblicitari, la VBA definisce il suo edificio delle aste come « l'edificio con la più grande superficie nel mondo ». Una decisione presa da VBA nel 1985 di aumentare la superficie totale da (...) m^2 a (...) m^2 investendo (...) fiorini, fornisce un'idea dell'ordine di grandezza delle superfici immobiliari in questione. L'infrastruttura costituita su tali basi serve allo svolgimento delle aste : approvvigionamento, vendita all'asta, consegne. VBA fornisce inoltre ai propri acquirenti varie agevolazioni per la rivendita delle merci.

(23) Nell'area delle aste di VBA sono presenti organizzazioni di vario genere che prestano i propri servizi per la commercializzazione dei prodotti della floricoltura : imprese di trasporto (ad esempio la KLM), agenti doganali, imprese di spedizione, la « Bedrijfschap » e l'ufficio di controllo fitosanitario.

(24) Un'altra parte dell'edificio di VBA è destinato ad essere locato come « locale commerciale » ; con tale espressione s'intendono locali in cui è possibile esercitare sotto ogni profilo l'attività di commercio dei fiori.

(25) VBA ha sostenuto che per l'esercizio della propria attività è economicamente necessaria una concentrazione dell'offerta : tale necessità deriva secondo VBA da un lato dall'esigenza di continuità, essenziale per una stabile conclusione delle vendite all'asta, e dall'altro dal fatto che, a causa della rapida deperibilità dei prodotti floreali, è indispensabile accorciare al massimo i canali di distribuzione. Specialmente per le esportazioni all'ingrosso una grande rapidità di smercio costituisce un elemento essenziale.

(26) VBA si adopera affinché la consegna della merce avvenga entro 30 minuti dall'aggiudicazione. Già dall'inizio della vendita all'asta le partite aggiudicate possono essere continuamente prese in consegna ed imballate, cosicché alla fine dell'asta tutti i fiori sono pronti per la spedizione o sono stati già consegnati.

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

[2] VBA ha notificato il proprio regolamento d'asta nel testo del 15 gennaio 1981. Nel febbraio 1986 la direzione di VBA ha adottato un nuovo regolamento per le vendite all'asta, che peraltro non contiene modifiche sostanziali delle disposizioni oggetto del presente esame.

E. La politicia di locazione della VBA

(27) Dei circa (...) acquirenti ammessi presso la VBA, dei quali alcuni sono imprese straniere, (...) (nell'agosto del 1985) avevano preso in locazione locali commerciali nell'area delle aste. A questo gruppo di acquirenti, composto di esportatori, è imputabile circa il (...) del fatturato totale di VBA. I locatari di locali commerciali sono anzitutto grossisti di fiori da taglio e, in minor misura, commercianti di piante da appartamento. Quanto ai commercianti di piante da giardino, quasi nessuno di essi ha preso in locazione locali commerciali presso VBA.

(28) Le richieste di locazione di un locale commerciale o eventualmente di un locale più ampio devono essere presentate mediante un formulario a VBA che decide al termine di colloqui con i richiedenti. A questo riguardo VBA tiene conto in particolare dell'importanza degli acquisti effettuati presso di essa dai locatari di locali comparabili e dell'importanza economica del richiedente in questione (ad esempio le sue possibilità di rifornire determinati mercati con i prodotti acquistati per il tramite di VBA). Questi criteri determinano il tipo e le dimensioni del locale assegnato al potenziale locatario.

(29) La superficie totale destinata da VBA alla locazione di locali commerciali era nel 1984 di (...) m^2, per un canone di locazione annuale di (...) fiorini. VBA ha dichiarato alla Commissione che i canoni (...) i costi.

(30) Nel luglio del 1985 esisteva un ulteriore fabbisogno di circa (...) m^2 di superficie da adibire a locali commerciali. La lista d'attesa conteneva (...) grossisti, che erano già locatari ma che tuttavia volevano ampliare la superficie ad essi locata, e (...) nuovi candidati il cui volume di acquisti annuale ammontava a (...) fiorini.

F. Gli accordi in vigore almeno fino al 1° maggio 1988

(31) I locali ceduti da VBA nel suo complesso a acquirenti autorizzati vengono locati sulla base delle condizioni generali di locazione per i locali commerciali. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2 di tali condizioni generali, le norme del regolamento d'asta fanno parte integrante dei contratti di locazione.

(32) La regolamentazione delle vendite all'asta contiene due disposizioni rilevanti per le fonti di approvvigionamento ed i canali di distribuzione dei rivenditori stabiliti nell'area di VBA :

— a norma dell'articolo 5, numero 10 i prodotti che non vengono acquistati presso VBA o per il suo tramite possono essere conservati nell'area e/o nei locali di VBA solo contro il pagamento di determinati diritti ;

— l'articolo 5, numero 11 vieta di commerciare e/o consegnare nell'area e nei locali di VBA prodotti che non vengono acquistati tramite VBA, a meno che la direzione di VBA abbia concesso la propria autorizzazione.

(33) Le fonti di approvvigionamento e canali di distribuzione dei commercianti/esportatori sono disciplinati dalla seguente regolamentazione stabilita per contratto :

1. *Attività commerciali che non necessitano di una specifica autorizzazione di VBA*

(34) In base alle disposizioni indicate sopra, nell'area e nei locali di VBA, possono essere effettuate senza l'autorizzazione di quest'ultima operazioni di compravendita riguardanti unicamente i prodotti che sono stati acquistati per il tramite di VBA.

(35) Per l'esecuzione (contabilizzazione) di queste transazioni VBA fornisce un servizio speciale sulla base del « contract overgegeven sierteeltprodukten ».

2. *Attività commerciali che necessitano di una specifica autorizzazione di VBA*

a) Prodotti acquistati in altre aste olandesi

(36) VBA offre a determinati rivenditori la possibilità di rivendere e consegnare ad acquirenti ammessi presso di essa certi prodotti floreali acquistati in altre cooperative di vendita all'asta olandese e immagazzinati nei suoi locali.

(37) VBA conclude con i commercianti in questione dei contratti tipo, denominati « handelsovereenkomsten ». La contabilizzazione delle transazioni avviene attraverso VBA, la quale provvede anche alla riscossione del prezzo d'acquisto.

(38) Tali « handelsovereenkomsten » sono suddivisi in varie categorie a seconda del genere di merce :

A = fiori da taglio ;

B = insiemi di piante ;

C = fiori secchi e insiemi di fiori secchi ;

D = fiori secchi ed insiemi di fiori secchi che non vengono venduti in un locale commerciale ;

E = insiemi di fiori da taglio.

(39) La formulazione è la stessa per tutti i tipi di contratto. Il compenso dovuto a VBA è pari al 2,5 % del prezzo d'acquisto. Il fatturato totale di tali operazioni ammontava nel 1983 a (...) fiorini.

(40) I commercianti stabiliti nell'area di VBA possono sempre effettuare acquisti presso le altre aste olandesi, in base al principio di reciprocità in vigore fra le aste olandesi, a condizione che i prodotti acquistati non vengano rivenduti ad acquirenti ammessi presso la VBA.

b) Prodotti di origine estera

« Handelsovereenkomsten typ F »

(41) Quando i commercianti stabiliti nell'area di VBA intendono vendere fiori da taglio di origine estera, da loro stessi importati, ad altri acquirenti ammessi presso la VBA, possono farlo concludendo con VBA un « handelsovereenkomst typ F ». In questi contratti vengono minuziosamente precisati le varietà, i quantitativi e il periodo di vendita.

(42) Si tratta di solito di prodotti esotici che a causa dell'instabilità dei loro prezzi sono poco adatti ad essere venduti all'asta.

(43) La vendita può avvenire solo previo ordinativo e deve essere eseguita per il tramite della VBA.

(44) VBA applica al venditore un compenso pari al 5 % del valore delle merce. Il fatturato totale ammontava nel 1983 a (...) fiorini.

Sistema dei 0,25 fiorini

(45) Il commerciante stabilito nell'area di VBA che importi egli stesso prodotti di origine estera può trasportare e preparare tali prodotti nel complesso di VBA contro il pagamento di un compenso di 0,25 fiorini per collo. Tuttavia tali operazioni sono ammesse soltanto a condizione che i prodotti non vengono rivenduti ad altri acquirenti di VBA.

(46) Il controllo di queste operazioni si effettua come segue :

— sia il fornitore che il destinatario, al momento della consegna di prodotti della floricoltura nell'area dell'asta, debbono essere in possesso di documenti che indichino per conto di chi i prodotti vengono consegnati e chi ne è il destinatario nell'area di VBA. Il destinatario deve, a questo riguardo, rilasciare al vettore una considdetta « lettera di accompagnamento » ;

— il vettore deve esibire tale documento ogniqualvolta il servizio di controlli di VBA ne faccia richiesta ;

— il destinatario inoltre deve esibire, su richiesta di VBA, un documento dal quale risulti che i prodotti in questione vengono importati per suo conto e a suo rischio ;

— il destinatario deve inoltre provvedere affinché i suddetti documenti vengano trasmessi immediatamente a VBA che li esamina e riscuote i diritti.

(47) Per assicurare il rispetto di tali condizioni, VBA ha installato direttamente all'ingresso principale dell'edificio delle aste una cassetta per lettera riservata esclusivamente ai suddetti documenti, nella quale il vettore può depositare al suo arrivo le copie destinate a VBA. Inoltre VBA ha incaricato il proprio servizio di vigilanza di controllare per campione, il rispetto delle norme. Qualora il servizio di vigilanza constati eventuali infrazioni, ne informa la direzione di VBA. Di solito quest'ultima invia una diffida scritta alla persona interessata e, in caso di recidiva, impone delle sanzioni pecuniarie.

c) Altre fonti di approvvigionamento e canali di distribuzione

(48) A norma dei numeri 10 e 11 dell'articolo 5 del regolamento sulle vendite all'asta, al commerciante stabilito nell'area della VBA è vietato effettuare, nelle aree e negli edifici della VBA, operazioni che non corrispondono alle categorie indicate precedentemente.

(49) Fra questi rientrano le seguenti operazioni :

— la vendita al di fuori di un « handelsovereenkomst » di tipi da A ad E di prodotti che siano stati acquistati presso un'altra cooperativa d'asta olandese ad acquirenti ammessi presso la VBA ;

— la vendita al di fuori di un « handelsovereenkomst typ F » di prodotti importati per suo conto da un commerciante stabilito nell'area della VBA ad acquirenti ammessi presso la VBA ; il divieto vale anche se è stato pagato il compenso di 0,25 fiorini ;

— l'acquistare (« far consegnare ») prodotti da fonte olandese (coltivatori, commercianti, rappresentanti di commercio) che non sia una cooperativa di vendita all'asta olandese.

(50) La Commissione ha avuto conoscenza dei seguenti esempi concreti in cui sono state applicate tali disposizioni da parte di VBA.

(51) Negli anni 1976/1977 VBA vietò all'impresa (...) l'accesso ai propri locali per impedire che quest'ultima fornisse prodotti di importazione ad acquirenti stabiliti nell'area di VBA.

(52) Con lettera circolare n. 374 VBA, nel maggio 1977, ricordò ai propri locatari di locali commerciali gli obblighi ad essi incombenti per contratto e cioè

che in base ad una decisione di Vereniging van Bloemenveiligen in Nederland (VBN) nei locali e nell'area di VBA potevano essere consegnate solo le merci che sono state trattate da un'asta olandese.

(53) Il 15 ottobre 1980 VBA ricordò all'impresa Brug Bloemen che non era permesso offrire o fornire prodotti ad acquirenti stabiliti nell'area di VBA.

(54) Il 25 novembre 1980 VBA impose a Florimex una penale in quanto questa aveva fornito ad altri locatari della VBA prodotti di importazione nei locali commerciali locati presso VBA.

(55) Con lettere del 20 e 21 gennaio 1981 VBA negò a Florimex il consenso per la vendita di determinati prodotti d'importazione a commercianti stabiliti nell'area di VBA.

G. Diritti volti ad impedire un uso improprio degli impianti di VBA

(56) Il tariffario dei diritti comunicato alla Commissione comprende, oltre ai vari compensi per i « servizi offerti da VBA » (commissioni), anche i cosiddetti « diritti volti ad impedire un uso improprio degli impianti di VBA ». Tali diritti corrispondono sostanzialmente al 10 % del valore della merce e devono essere pagate dal destinatario. Secondo quanto afferma VBA, tali diritti costituiscono la condizione alla quale essa consente l'esercizio delle attività commerciali indicate sopra, al punto 49.

(57) Anche il sistema di 0,25 fiorini (vedi sopra il punto 45) costituisce un'applicazione di diritti di questo tipo. In base alle informazioni fornite da VBA la modicità dell'importo è il risultato delle pressioni degli acquirenti ammessi presso di essa.

(58) Le modalità di riscossione sono quelle del sistema di 0,25 fiorini. Tuttavia per quanto riguarda la tassa del 10 % si utilizza, al posto della « lettera di accompagnamento », un « elenco arrivi ». Tale elenco contiene il numero di registro dell'acquirente, la serie, il codice dell'articolo, la descrizione della merce, il codice di lunghezza, il servizio, il numero di unità, il prezzo, il codice di imballaggio e la data di consegna.

(59) VBA, malgrado una esplicita richiesta della Commissione, non ha rivelato né la data di entrata in vigore dei diritti del 10 % né in che modo i commercianti stabiliti nell'area di VBA ne siano stati informati. Non si ha notizia di alcun caso di applicazione. A differenza di quanto ha fatto per gli altri tipi di compensi e diritti ; VBA in questo caso non ha fornito nessuna cifra.

(60) La Commissione, invece, ha avuto conoscenza del fatto che VBA ha richiamato l'attenzione di determinati locatari sull'applicazione di questi diritti. La ditta Brug Bloemen ricorda nella sua denuncia che VBA aveva richiamato l'attenzione dei clienti della ditta Brug Bloemen stabiliti nell'area della VBA sui diritti del 10 %. Dopo l'apertura della presente procedura e la comunicazione degli addebiti, in una lettera del 9 luglio 1986 VBA ha ricordato alla ditta Florimex che i diritti del 10 % erano « sempre in vigore per tutti i commercianti ».

H. Distribuzione geografica degli esportatori olandesi all'ingrosso

(61) La Commissione ha chiesto a 23 dei 1 731 esportatori che sono registrati presso la Bedrijfschap voor Grotthandel in Bloemkwekerijprodukten (obbligo di registrazione) informazioni sulla distribuzione geografica dei loro locali commerciali. Questi 23 esportatori effettuano il 32 % delle esportazioni totali olandesi di piante ornamentali, che nel 1984 ammontavano a 3 169 milioni di fiorini (Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten, Jaarverslag 1984, pag. 26).

(62) (...) di questi 23 esportatori sono locatari di VBA (fatturato all'esportazione : (...) fiorini) (6).

I. L'attività commerciale di VBA

1. *La fornitura*

(63) VBA realizza il proprio fatturato globale attraverso la vendita (vendita all'asta) con l'orologio e di altro tipo (l'intermediazione) dei prodotti forniti da :

— (...) imprese socie,
— (...) fornitori « ospiti »,
— (...) fornitori contrattuali,
— (...) fornitori « liberi »,
— (...) fornitori di prodotti esteri,

(i dati si riferiscono al 1984).

(64) L'approvvigionamento avviene come segue :

a) Soci di VBA

(65) L'articolo 17 dello statuto impone ai soci di VBA di vendere attraverso quest'ultima la totalità dei propri prodotti idonei al consumo. I soci, per i quali vige l'obbligo di vendita all'asta, possono recedere dal contratto dando preavviso almeno tre mesi prima della fine dell'anno civile (articolo 9, paragrafo 2 dello statuto). Ai soci è posto a carico il pagamento di diritti (commissioni) come corrispettivo per le prestazioni di VBA. Nel 1984 tali diritti rappresentavano il 4,7 % del ricavato dalle vendite (ridotto al (...) con la distribuzione degli utili).

(6) La Commissione non ha consentito a VBA di accedere alle altre informazioni avute in materia in quanto esse riguardano le imprese terze e sono riservate. Tali informazioni riservate non sono state prese in considerazione ai fini della presente decisione.

b) Fornitori « ospiti »

(66) I fornitori « ospiti » sono soci di altre società di vendita all'asta olandesi appartenenti alla VBN i quali, previo accordo, vengono (parzialmente) esonerati dall'obbligo di vendita all'asta nei confronti delle rispettive società e i quali commercializzano i propi prodotti (anche) attraverso VBA, con il consenso di quest'ultima.

La commissione per i fornitori « ospiti » nel 1984 era del 6,2 % (commissione dei soci + 1,5 %).

c) Fornitori contrattuali (1)

(67) sulla base dei « contractzenderschaps-overeenkomsten », VBA consente a coltivatori olandesi (per le piante d'appartamento tali contratti vengono conclusi anche con alcuni coltivatori esteri), che non sono soci di altre cooperative olandesi per la vendita all'asta, di vendere i loro prodotti con la sua intermediazione. Il fornitore contrattuale deve comunicare a VBA con un anticipo di sei mesi le varietà e le quantità che intende fornire con una dichiarazione vincolante. Tali contratti sono stipulati per una durata che varia da sei a diciotto mesi, con proroga tacita per altri dodici mesi, salvo il recesso alla fine dell'anno, con un preavviso di un mese.

(68) L'entità della commissione è proporzionale alla portata dell'impegno concluso con VBA :

— commissione dei soci : + 1 %, quando non viene rifornita nessun'altra cooperativa olandese di vendita all'asta,

— commissione dei soci : + 2 %, quando nell'anno viene fornito un quantitativo almeno pari alle media dei quantitativi forniti negli ultimi tre anni,

— commissione dei soci : + 3 % in tutti gli altri casi.

d) Fornitori « liberi »

(69) I fornitori « liberi » sono coltivatori e commercianti di prodotti olandesi che non sono né soci di una cooperativa per la vendita all'asta olandese né hanno assunto impegni nei confronti di VBA, per quanto riguarda le quantità o il calendario delle forniture. La commissione per i fornitori « liberi » era del 10 % fino al 1986. Dal 1° gennaio 1987, la commissione per i fornitori-prodotti è dell'8 % e quella per i fornitori « liberi » del 10 %.

(1) All'inizio del 1988 VBA ha introdotto dei diritti generali pari a 2 fiorini per unità fatturata di fiori e di 4 fiorini per unità fatturata di piante. Pertanto le tariffe dei fornitori contrattuali e dei fornitori produttori « liberi » sono talmente simili che praticamente il primo tipo di contratto non esiste più.

e) Fornitori di prodotti stranieri

(70) A parte il caso dei pochi soci belgi di VBA, i prodotti di origine non olandese possono essere venduti attraverso VBA solo quanto sono stati precisati le varietà, le quantità e il calendario delle forniture in un « concept-overeenkomst » per un dato periodo di importazione. Questo sistema si basa sull'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento sulle vendite all'asta, che prevede che la fornitura di prodotti importati possa avvenire solo sulla base di un accordo stipulato per iscritto con l'amministrazione.

(71) Controparti di VBA possono essere sia coltivatori esteri che commercianti olandesi o stranieri. VBA conclude « concept-overeenkomsten » solo per varietà e quantità che rappresentino un'integrazione « interessante » dell'offerta olandese. Essa si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione a partecipare all'asta con efficacia immediata qualora il calendario delle forniture o i requisiti di qualità da essa richiesti non vengano rispettati. La commissione per i fornitori di prodotti esteri nel 1984 era dell'8 %.

(72) I prodotti venduti per il tramite di VBA nel 1983 erano ripartiti come segue :

Soci :	(...) milioni di fiorini	(...%)
Fornitori ospiti :	(...) milioni di fiorini	(...%)
Fornitori contrattuali :	(...) milioni di fiorini	(...%)
Fornitori liberi :	(...) milioni di fiorini	(...%)
Fornitori di prodotti esteri :	(...) milioni di fiorini	(...%)
	(...) milioni di fiorini	(100 %)

2. *Condizioni della vendita all'asta*

(73) Fra le norme che svolgono un ruolo particolarmente importante nelle vendite attraverso VBA, figurano le disposizioni sui requisiti di qualità e i prezzi minimi.

a) Requisti di qualità

(74) A norma dell'articolo 13 della regolamentazione sulle vendite all'asta i prodotti consegnati per la vendita all'asta vengono suddivisi, prima di essere venduti, in diverse categorie per ordine di qualità, da parte di esperti nominati da VBA, l'amministrazione decide in ultima istanza in caso di divergenze d'opinione.

(75) L'articolo 14, paragrafo 1 delle regole di vendita all'asta attribuisce all'amministrazione il diritto di distruggere i prodotti destinati alla vendita all'asta che non corrispondano ai requisiti minimi di qualità. I requisiti di qualità in vigore presso VBA si basano sulle norme stabilite dalla VBN.

b) Prezzi minimi

(76) In base a una decisione della VBN, presso VBA sono in vigore prezzi minimi per ogni prodotto offerto alla vendita. Ai sensi dell'articolo 21 della regolamentazione sulla vendita all'asta i prodotti che non raggiungono i prezzi minimi vengono ritirati. L'articolo 5, paragrafo 15 della stessa regolamentazione stabilisce che solo l'amministrazione di VBA ha il potere di disporre dei prodotti ritirati, che vengono distrutti.

(77) I prezzi minimi in vigore si situano molto al di sotto della media dei prezzi di acquisto. Nel 1985 non è stato acquistato, in media, lo ... % dell'offerta giornaliera. In periodi di elevata offerta e di scarsa domanda, come avviene normalmente all'inizio del periodo di ferie nel mese di luglio, può accadere, ma solo raramente, che in determinati giorni di vendita all'asta, e nel caso di talune varietà, più di (...) dell'offerta non venga acquistata e venga quindi distrutta.

J. Collaborazione orizzontale tra le aste olandesi

(78) Le aste di fiori olandesi sono associate nella VBN con sede a Leiden. Lo statuto di tale associazione obbliga i membri a recepire nei propri statuti e regolamenti, tra l'altro :

— l'obbligo dei soci di vendere all'asta (articolo 13, paragrafo 1, lettera b),

— l'obbligo di accettare le decisioni della VBN (articolo 13, paragrafo 1, lettera c).

(79) La direzione amministrativa dell'associazione è competente a norma dell'articolo 20 dello statuto a emanare norme vincolanti per i soci, in particolare per :

— norme e controlli di qualità,

— condizioni d'asta e di pagamento,

— scelta e confezionamento,

— prezzi minimi e risarcimenti.

(80) Nelle riunioni del consiglio d'amministrazione e dei numerosi comitati vengono fra l'altro discussi i seguenti temi e prese le seguenti decisioni :

Politica di importazione

(81) Scambio dei programmi di importazione dei singoli soci, con specificazione di quantità, varietà e origine.

Statistiche delle vendite

(82) Scambio di informazioni dettagliate su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale in materia di quantitativi, varietà e prezzi.

Commercializzazione

(83) Coordinamento delle misure di marketing e di promozione delle vendite dei soci sulla base di indagini di mercato comuni.

Coordinamento

(84) Periodico scambio di opinioni sui problemi attuali al quale prendono parte i direttori delle imprese socie della VBN.

Varie

(85) — Condizioni di ammissione per fornitori e acquirenti, in particolare in merito alle forniture ad acquirenti operanti nelle aste ;

— tariffe di commissioni e compensi.

K. Il mercato

1. *Problemi generali*

(86) Non sono disponibili dati sui quantitativi e il valore della produzione e del consumo totali nella CEE dei prodotti della floricoltura. Tuttavia, nel 1984 l'istituto per l'orticoltura dell'università di Hannover, nel suo annuario statistico internazionale sull'orticoltura ha valutato che nel 1970 il fatturato globale delle centrali di vendite di fiori nella CEE superava 1 milione di franchi svizzeri.

(87) Per le centrali di vendita non olandesi l'evoluzione del fatturato è il seguente :

(in milioni di FS)

	1960	1970	1975	1980	1982	1983
Aste						
Odense	12,1	50,7	64,7	89,4	91,9	98,0
Aarhus	9,0	29,6	42,7	59,7	64,0	66,4
Aalborg	2,4	4,8	8,1	12,5	10,1	9,5
Neus	14,8	72,5	85,3	108,9	109,2	112,7
Straelen	10,7	42,0	62,3	129,5	127,4	195,5
Alost	(1)	12,5	12,6	10,1	10,7	11,9
Mercati all'ingrosso-produttori						
Pescia	(1)	60,2	84,0	145,4	154,1	164,3

(in milioni di FS)

	1960	1970	1975	1980	1982	1983
Mercati all'ingrosso-commercianti						
Copenaghen	48,6	92,2	89,7	92,6	78,3	79,5
Amburgo	36,0	107,2	133,7	150,5	144,8	(1)
Berlino	(1)	(1)	101,8	96,8	93,6	(1)
Dusseldorf	(1)	44,2	(1)	63,1	59,8	60,6
Colonia	15,9	39,6	41,9	51,1	48,7	51,4
Mannheim	(1)	(1)	23,1	32,3	33,4	32,9
Bielefeld	(1)	(1)	12,7	17,5	17,3	16,7
Bruxelles	10,1	20,1	25,7	33,6	(1)	(1)

(1) Mancano i dati

2. *Scambi nei paesi della Comunità*

(1984 — in migliaia di ECU — Fonte: Istituto statistico delle Comunità europee)

		Fiori da taglio (TDC 05.03A; codice NC 0603 10)	Piante (Nimexe 06.02-54-96-99; codice NC 0602 30 10, 99 91 e 99 99)
	IMPORTAZIONI		
(88)	— nei paesi della Comunità da paesi terzi:	185 524	21 025
	di cui: UEBL	1 106	1 838
	DK	675	551
	D	67 945	4 852
	GR	657	53
	F	6 251	1 771
	EIR	448	0
	I	10 585	1 771
	NL	63 680	9 215
	GB	34 177	994
(89)	— intra-CE:	807 095 (1)	423 128
	di cui: UEBL	32 689	23 276
	DK	14 832	7 353
	D	572 342	193 739
	GR	150	528
	F	95 369	89 693
	EIR	3 657	1 200
	I	18 073	43 484
	NL	12 931	19 016
	GB	57 052	44 839
	ESPORTAZIONI		
(90)	— da paesi della CEE verso paesi terzi	211 948	132 039
	di cui: UEBL	18	9 217
	DK	1 285	51 645
	D	3 724	9 021
	GR	264	112
	F	6 510	644
	EIR	0	0
	I	24 577	2 687
	NL	174 799	58 496
	GB	771	217
(91)	— intra-CE	793 704	418 383
	di cui: UEBL	1 414	73 896
	DK	544	88 079
	D	3 674	10 494
	GR	603	79
	F	12 424	2 181
	EIR	37	403
	I	70 655	3 759
	NL	701 428	238 450
	GB	2 925	1 042

(1) La disparità dei dati relativi alle importazioni ed esportazioni intracomunitarie è dovuta a differenze di rilevazione statistica.

3. *Il mercato olandese*

a) Commercio

(1984 — in migliaia di ECU — Fonte: Istituto statistico delle Comunità europee)

		Fiori da taglio (TDC 06.03 A; codice NC 0603 10)		Piante (Codice Nimexe 06.02-54-96-99; codici NC 0602 30 10, 99 91, 99 99)
(92)	IMPORTAZIONI			
	Totale	78 110		28 231
	CEE	12 525		18 858
	di cui: UEBL	314		11 211
	DK	9		2 691
	D	3 211		3 700
	GR	191		0
	F	2 559		349
	EIR	0		0
	I	4 443		649
	GB	1 798		258
	Paesi terzi	65 585		9 373
	di cui: Israele	42 088	Spagna	1 685
	Tailandia	4 169	Giappone	1 509
	Kenia	3 413	Costa Rica	1 379
	Colombia	2 484	USA	1 310
	Africa del Sud	2 350	Brasile	651
(93)	ESPORTAZIONI			
	Totale	876 227		296 946
	CEE	700 986		238 450
	di cui: UEBL	30 384		19 567
	DK	13 766		4 805
	D	487 482		123 042
	GR	123		2 479
	F	93 549		37 011
	EIR	2 461		749
	I	19 893		27 818
	GB	53 328		22 979
	Paesi terzi	175 241		58 496
	di cui: USA	66 963	Svizzera	10 778
			Svezia	9 725
			Austria	9 753
			Spagna	5 892

b) Canali di vendita

(94) Circa il 95 % dell'offerta olandese di fiori da taglio viene venduta attraverso le dieci (1) cooperative di vendita all'asta associate nella VBN (se si comprendono le piante da appartamento, la percentuale è dell'80 %; calcolando anche le piante da giardino, la percentuale è del 70 %). Circa il 70 % dei fiori da taglio importati vengono venduti all'asta (circa il 50 % di tutti i prodotti della floricoltura importati).

(95) Le aste olandesi nel 1984 avevano raggiunto un fatturato globale di 3 027 milioni di fiorini (nel 1983: 2 740 milioni di fiorini). Le due aste più importanti si aggiudicavano più del (...) % (nel 1983 — VBA: (...) fiorini, Westland: (...) fiorini; nel 1984 — VBA: (...) fiorini, Westland: (...) fiorini.

(96) Circa il 77 % dell'offerta globale viene esportato, il resto rimane sul mercato olandese.

(1) Il 1° gennaio 1986 venne chiuso il reparto fiori della Coödratieve Veilingvereniging Beverwijk. VBA si è dichiarata disposta a rilevarne le attività. Anche l'asta NCB di Tilburg ha cessato le proprie attività il 1° gennaio 1986; esse sono state rilevate dalla Westland.

L. L'attuale normativa comunitaria

1. *Regolamento di base e modalità d'applicazione*

(97) Il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, sull'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante

vive e dei prodotti della fioricoltura (1) ha fornito la base per una politica comune per i prodotti compresi nel capitolo 6 della tariffa doganale comune (TDC).

(98) Tale regolamento prevede in particolare quanto segue :

a) la possibilità di stabilire norme di qualità comuni per determinati prodotti, norme che sono state emanate per i bulbi da fiori e i fiori da taglio ;

b) la liberalizzazione del mercato comunitario ;

c) il coordinamento e l'unificazione dei regimi di importazione applicati dai singoli Stati membri nei confronti dei paesi terzi, norme che sono state emanate con il regolamento (CEE) n. 3279/75 del Consiglio (2) ;

d) l'applicazione di misure di salvaguardia quando il mercato della Comunità è minacciato di distorsioni gravi a causa delle importazioni da peasi terzi. Le norme di applicazione delle misure di salvaguardia per le piante vive e i prodotti della fioricoltura sono state emanate con il regolamento (CEE) n. 3280/75 del Consiglio (3).

2. *Vigilanza comunitaria*

(99) Dato che oltre ai dazi della tariffa doganale comune (nel GATT dal 1° giugno al 31 ottobre l'aliquota consolidata è del 24 % e dal 1° novembre al 31 maggio è del 17 %, mentre ai paesi ACP è stata concessa una totale esenzione doganale), non sono previste misure di salvaguardia per la produzione comunitaria, l'importazione di quattro prodotti economicamente sensibili (rose, garofani, rosai, asparagus plumosus) da paesi terzi a partire dal 1° gennaio 1976 è stata sottoposta ad un sistema di vigilanza comunitario che prevede la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione su base mensile dei quantitativi importati mensilmente e dei quantitativi per i quali vengono richiesti documenti d'importazione nel corso di un determinato mese. Senza un tale documento di importazione, che viene rilasciato su richiesta e può essere utilizzato per sei settimane, non è possibile effettuare importazioni. Tale vigilanza comunitaria, che è stata istituita con il regolamento (CEE) n. 3353/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3979/86 (5), dal gennaio 1985 concerne solo i garofani di Israele, Kenia e Colombia, nonché le rose di Israele e Brasile. I rosai e gli asparagus plumosus non sono più soggetti alla vigilanza comunitaria.

II. IN DIRITTO

(100) L'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

A. Accordi fra imprese che restringono la concorrenza

1. *Articolo 5, numeri 10 e 11 del regolamento sulle vendite all'asta*

(101) Chiunque si trovi nell'area di VBA è soggetto al regolamento sulle vendite all'asta. Gli accordi taciti che in tal modo vengono conclusi fanno espressamente parte dei contratti di locazione dei locali commerciali, conclusi tra VBA e i commercianti stabiliti nell'area (articolo 2, numero 2 delle condizioni generali di locazione).

(102) I numeri 10 e 11 dell'articolo 5 del regolamento d'asta disciplinano le attività commerciali dei grossisti stabiliti nell'area di VBA come parte dei contratti di locazione (vedi sopra I, lettera F). Le seguenti operazioni sono in principio vietate oppure subordinate al consenso di VBA :

— il locatario di VBA non può, allorché assume veste di acquirente, comprare prodotti da altre fonti che non siano VBA (esclusiva di acquisti) ;

— il locatario di VBA non può rivendere i prodotti che non abbia acquistato tramite VBA (limitazione del diritto di disporre delle merci).

(103) Questi divieti — che possono essere rimossi solo con preventivo consenso di VBA — sono imposti anche ai fornitori dei locatari di VBA che non sono stabiliti nell'area di quest'ultima ma che sono soggetti alle summenzionate norme quando entrano in tale area.

(104) L'articolo 5, numeri 10 e 11 del regolamento sulle vendite all'asta ha come effetto, quindi, che i grossisti stabiliti nell'area di VBA sono obbligati ad acquistare solo presso di essa i prodotti della floricoltura e a rivenderli solo attraverso i locali locati

(1) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 18. 12. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 326 del 18. 12. 1975, pag. 4.
(4) GU n. L 330 del 14. 12. 1975, pag. 29.
(5) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 20.

da VBA. Tali grossisti possono rivolgersi ad altre fonti solo con il consenso di VBA e alle condizioni da questa stabilite. La concorrenza tra i fornitori che fanno offerte attraverso VBA e le altre imprese viene pertanto ristretta per quanto riguarda l'accesso ai grossisti stabiliti nell'area di VBA.

(105) VBA ha sostenuto che gli effetti di restrizione della concorrenza dei numeri 10 e 11 dell'articolo 5 del regolamento sulle vendite all'asta in realtà vengono meno, per il fatto che i grossisti stabiliti nel complesso di VBA possono esercitare tutte le attività commerciali, o in base ad un regime speciale (contratti commerciali ; diritti pari a 0,25 fiorini) o in base alla regola del 10 %. Tale obiezione però non regge a un successivo esame.

(106) Da un lato, i destinatari delle misure in questione non sono gli stessi. I diritti del 10 %, i contratti commerciali e la regola dello 0,25 fiorini valgono esclusivamente per i grossisti stabiliti nell'area di VBA, mentre le disposizioni del regolamento sulle vendite all'asta servono anche a impedire l'accesso ai locali dell'asta a fornitori potenziali di questi grossisti (vedi sopra i casi elencati ai punti da 51 a 55).

(107) D'altro lato, i diritti del 10 %, i contratti commerciali e i diritti di 0,25 fiorini si inseriscono senza difficoltà né contraddizioni nelle disposizioni relative del regolamento sulle vendite all'asta. Essi costituiscono espressamente le condizioni alle quali si può derogare al divieto generale.

(108) Infine, per l'applicazione delle norme sulla concorrenza del trattato CEE sarebbe sufficiente la semplice esistenza dell'accordo restrittivo della concorrenza, indipendentemente da una sua effettiva applicazione.

(109) VBA ritiene inoltre che le limitazioni imposte ai locatari in quanto alla libertà commerciale non siano restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE, perché VBA non è tenuta ad ammettere la concorrenza nella propria area.

(110) L'affermazione per cui VBA non è tenuta ad ammettere la concorrenza nella propria area necessita di precisazioni. Da un lato, essa può riferirsi direttamente ai rapporti orizzontali tra VBA e i suoi concorrenti : ma simili divieti di concorrenza riguardano la presente decisione solo in quanto i grossisti stabiliti nell'area di VBA sono soggetti a restrizioni della propria libertà di disposizione. D'altro lato, con l'affermazione suddetta ci si può riferire agli obblighi d'acquisto imposti ai suoi grossisti, ossia a rapporti di tipo verticale che riguardano la fase di distribuzione, che è successiva ai rapporti di concorrenza che interessano in questa sede.

(111) Senonché anche questa tesi è da respingere tanto sotto il primo aspetto, quanto sotto il secondo. È vero che le imprese che intrattengono determinati rapporti reciproci possono concludere accordi che limitino la libertà di commerciare, senza per questo dar vita a limitazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE. In tali casi ciò vale anche per le disposizioni che prevedono che certi prodotti possono essere venduti soltanto da determinati commercianti (punto 21 della motivazione della sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 1986, causa 161/84 « Pronuptia ») : senonché la situazione economica che è propria di alcuni contratti di franchising non è identica a quella che è oggetto della presente decisione. I contratti di franchising si distinguono dai normali accordi di distribuzione in quanto a commercianti inidpendenti viene concessa, dietro compenso, la facoltà di entrare in altri mercati usando la ditta e il know-how di un'altra impresa : mentre nel caso qui trattato non esiste la necessità, inerente invece ai contratti di franchising, dell'omogenità della rete di distribuzione.

2. I diritti del 10 %

(112) I diritti del 10 % notificati alla Commissione, che secondo le dichiarazioni di VBA dovrebbero costituire la condizione, stabilita per contratto, alla quale possone essere svolte, all'interno del complesso di VBA, tutte le attività commerciali per le quali non sia stata definita una disciplina specifica, non solo si basa sulla regolamentazione contenuta nei numeri 10 e 11 dell'articolo 5 del regolamento sulle vendite all'asta, ma ha altresì gli stessi effetti restrittivi della concorrenza.

(113) La vendita attraverso VBA costituisce di norma (eccezioni esistono solo per una parte dei fornitori « liberi » e dei fornitori di prodotti esteri) la prima fase di commercializzazione dei prodotti in oggetto. I diritti di asta ammontano al 5 % circa (soci di VBA) e al 10 % (fornitori « liberi »). Riscuotendo diritti pari al 10 %, l'acquisto presso altre fonti viene allinato con i costi di vendita più alti di VBA (solo il 2,5 % del fatturato totale di VBA è opera di venditori « liberi », che, solo in quanto distributori, sono soggetti alla commissione del 10 %).

(114) VBA equipara le vendite effettuate da commercianti « liberi » o suo tramite ai rapporti d'affari che altri produttori, i quali non vendono tramite VBA, intrattengono con i locatari di VBA : e in base a ciò VBA esclude che esista una qualsiasi restrizione.

(115) Senonché, tale quiparazione è inammissibile. La commissione del 10 % pagata dai commercianti-fornitori « liberi » è la contropartita di una prestazione di servizi effettuata da VBA, mentre i diritti del 10 % dovuti dai locatari di VBA ha il chiaro scopo di scoraggiare il locatari stesse dall'impiegare i locali per determinati scopi.

(116) La retta base di comparazione per risolvere il problema del se gli affittuari di VBA siano vincolati da contratti che violano la concorrenza è costituita invece dell'esistenza di una libertà illimitata di scelta di cui fornisce un commerciante in condizioni di concorrenza non viziata da restrizioni. A parità di condizioni, l'impresa che non fa offerte attraverso la VBA, deve — dati i diritti del 10 % posti a carico del locatario — praticare un prezzo inferiore almeno al 10 % dell'offerta di VBA, se vuole avere possibilità di successo presso i locatari di VBA e ciò unicamente perché questi distributori sono stabiliti nell'area di VBA. Quindi i diritti del 10 % non solo hanno per oggetto una restrizione della concorrenza, ma altresì la producono, restrizione che inoltre è sensibile, dato l'importo dei diritti in questione.

(117) L'effetto sensibile dei diritti del 10 % è confermato dal fatto che la Commissione non ha avuto notizia di nessuna transazione che sia stata effettuata regolarmente secondo le condizioni sopra indicate, benché VBA almeno a partire dal settembre 1982 esiga tali diritti da determinati locatari (i clienti della ditta Brug Bloemen).

(118) Inoltre, anche le modalità amministrative di riscossione dei diritti di cui trattasi sono contrarie alla concorrenza. La procedura per la riscossione dei diritti del 10 % prevede un « elenco arrivi ». Attraverso i dati contenuti in questo elenco, VBA ottiene informazioni particolareggiate sugli acquisti dei propri locatari da altre fonti di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda i quantitativi, le varietà e i prezzi. In quanto fonte di acquisto più importante per i locatari, VBA in base a tali informazioni, ha la possibilità di influenzare i propri locatari a favore dei prodotti offerti attraverso di essa. Inoltre, tali informazioni permettono sia di orientare le decisioni commerciali di VBA, ad esempio per quanto riguarda la conclusione di contratti con i fornitori, sia di impedire ai locatari di VBA di allacciare relazioni commerciali con potenziali fornitori. Con tale obbligo di informazione, la concorrenza fra i fornitori che operano attraverso VBA e le altre fonti di acquisto dei locatari di VBA viene almeno potenzialmente ristretta.

3. *I contratti commerciali (handelsovereenkomsten »)*

(119) Nei contratti commerciali fra VBA e alcuni dei suoi affittuari vengono stabilite le condizioni alle quali VBA autorizza determinate attività commerciali all'interno della sua area. Questi contratti commerciali quindi si riconnettono direttamente alle norme dei punti 10 e 11 dell'articolo 5 del regolamento sulle vendite all'asta.

(120) I contratti commerciali rappresentano la base giuridica che permette ai locatari in questione di esporre e vendere all'interno dell'area di VBA prodotti della floricoltura. Inoltre, nei contratti commerciali del tipo da A a E sono specificate le fonti di approvvigionamento dei prodotti da vendere, e cioè le altre aste di VBN.

(121) I contratti commerciali di tipo F, invece, stabiliscono i quantitativi, le varietà e il periodo di vendita delle merci in questione. È inoltre stabilito che le merci debbono essere importate dal locatario stesso.

(122) Questi contratti commerciali, pertanto, portano ad una limitazione dei canali di vendita dei locatari di VBA. La concorrenza fra le singole fonti di acquisto dei locatari di VBA viene quindi ristretta.

4. *I diritti di 0,25 fiorini*

(123) Le norme relative ai diritti di 0,25 fiorini concretano la condizione di cui all'articolo 5, numero 10 del regolamento sulle vendite all'asta alla quale è subordinata l'accettazione di prodotti che non sono stati acquistati presso VBA o con la sua mediazione. A norma di tali disposizioni VBA autorizza i propri locatari a tenere scorte nell'edificio di VBA di prodotti immagazzinati per proprio conto. VBA tuttavia pone in tal caso la condizione che i prodotti non vengano rivenduti ad acquirenti ammessi presso di essa. Con questa restrizione imposta ai propri locatari, VBA protegge le vendite dei fornitori che vendono per suo tramite. In tal modo, la concorrenza subisce una restrizione.

B. Pregiudizio per il commercio fra Stati membri

(124) Le restrizioni alla concorrenza sopra indicate hanno l'effetto di imprimere alle correnti commerciali all'interno della Comunità un andamento diverso da quello che avrebbero seguito in assenza degli accordi in questione. In tal modo vengono pregiudicate non soltanto le importazioni olandesi, da altri Stati membri o da paesi terzi, di prodotti che in un altro Stato membro si trovano in libera pratica, ma soprattutto le esportazioni di prodotti commercializzati nei Paesi Bassi.

(125) Le restrizioni alla concorrenza ostacolano gli scambi in misura sensibile.

(126) A questo riguardo è irrilevante peraltro accertare se ogni singolo accordo influenzi gli scambi in misura sufficiente. In ogni caso esso fa parte di un insieme di accordi simili, che insieme producono tale effetto.

(127) Il contesto giuridico ed economico nel quale si collocano i singoli accordi restrittivi della concorrenza è complesso.

(128) Da un lato l'articolo 5, numeri 10 e 11, del regolamento sulle vendite all'asta, i diritti del 10 %, i contratti commerciali del tipo da A a F e i diritti di 0,25 costituiscono un insieme. Queste diverse misure hanno tutte (almeno in parte) lo scopo di incrementare e assicurare, mediante una limitazione della concorrenza, la vendita di prodotti della floricoltura attraverso VBA mentre le disposizioni del regolamento sulle vendite all'asta costituiscono la base di altre misure.

(129) Dall'altro, le misure restrittive della concorrenza di VBA vanno giudicate in relazione alle corrispondenti misure delle altre aste affiliate a VBA. La totalità di tali misure si basa sulla decisione dell'attuale VBN, citata nella circolare n. 374 del maggio 1977 di VBA (vedi sopra, punto 52).

(130) VBA è tuttavia del parere che non esista alcun importante ostacolo agli scambi, in quanto sia nei Paesi Bassi che nell'intero mercato comune resterebbero disponibili in sufficiente misura altri canali di smercio per i prodotti della floricoltura.

(131) Questa tesi non può essere condivisa. L'accenno a canali alternativi di smercio non è tale che indurre a negare nella fattispecie i sensibili effetti delle restrizioni della concorrenza sull'interscambio degli Stati membri. Le statistiche sul commercio dimostrano chiaramente la importante posizione del commercio all'ingrosso olandese negli scambi comunitari di prodotti della floricoltura. Su 793,7 milioni di ECU di esportazioni intracomunitarie per fiori da taglio, la quota delle imprese olandesi è di 701,4 milioni di ECU. Nel caso delle piante, essa è di 238,4 milioni di ECU su 418,4 milioni di ECU (1984).

(132) Il fatto che :

— dei locatari di VBA appartengono al gruppo dei 23 maggiori esportatori olandesi, che rappresentano il 32 % del totale delle esportazioni olandesi ;

— tutti i locatari di VBA vengono scelti da quest'ultima sulla base dei loro risultati commerciali, in particolare sui mercati d'esportazione ;

— tutte le società olandesi di vendita all'asta di fiori sono soggette alla decisione della VBN contenuta nella circolare n. 374 della VBA,

chiarisce le ripercussioni sugli scambi.

(133) Infine bisogna tenere presente che VBA conduce una politica di locazione espansiva, nella quale già l'attuale domanda di locali di trasformazione supera la futura offerta aggiuntiva. La concentrazione geografica di importanti operazioni e servizi connessi al commercio dei fiori nell'area di VBA presenta vantaggi economici tali per cui l'offerta di locazione di VBA non può lasciare indifferenti almeno gli esportatori per motivi di concorrenza reciproca.

(134) Le restrizioni della concorrenza sopra indicate, che pregiudicano in maniera sensibile il commercio tra Stati membri, sono ammissibili soltanto se, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 26, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE non sia ad esse applicabile (vedi infra, punto C), o se possano beneficiare, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, della deroga al divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 di tale trattato (vedi infra, punti D e E), oppure quando l'applicazione, nella fattispecie, dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE, contrasterebbe con i principi costituzionali generali degli Stati membri (vedi infra, punto F).

C. Articolo 2 del regolamento n. 26

(135) La presente procedura riguarda il commercio dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE. Tali prodotti rientrano negli articoli 1 e 2 del regolamento n. 26, il cui articolo 1 prevede che gli articoli da 85 a 90 del trattato CEE siano applicabili agli accordi e decisioni relativi a tali prodotti, mentre l'articolo 2 prevede deroghe all'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE ad accordi e decisioni relativi a tali prodotti. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, prima frase del regolamnto n. 26, l'articolo 85 paragarafo 1 del trattato CEE non si applica ad accordi, decisioni e pratiche concordate, che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o siano necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche concordate di imprenditori agricoli, associazioni di imprenditori agricoli o associazioni di uno Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la lavorazione o la trasformazione di prodotti agricoli a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CEE.

1. *Articolo 5, punti 10 e 11 del regolamento sulla vendita all'asta*

a) Organizzazione nazionale di mercato

(136) Queste disposizioni, che hanno l'effetto di accordi di esclusiva, non costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato. Di conse-

guenza per tali disposizioni non può valere la prima deroga dell'articolo 2, paragrafo 1, prima frase del regolamento n. 26.

b) Obiettivi dell'articolo 39 del trattato CEE

(137) Le citate disposizioni non sono nemmeno necessarie per la realizzazione delle finalità dell'articolo 39 del trattato. Il terzo considerando del preambolo del regolamento n. 26 enuncia chiaramente che tali deroghe sono applicabili solo nei casi in cui l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE pregiudicherebbe la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune nel settore interessato.

(138) Fino ad oggi in nessun settore della politica agricola comune una clausola di esclusiva tra distributori e produttori è stata considerata un mezzo per conseguire le finalità dell'articolo 39 del trattato CEE. Le stesse misure comunitarie che contengono norme particolareggiate sulla vendita di prodotti agricoli da parte delle cooperative di produttori [regolamento (CEE) n. 1035/75 del Consiglio, del 18 maggio 1972, sull'organizzazione comune di mercato per gli ortofrutticoli (1), regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 gennaio 1978, sulle cooperative di produttori e le loro associazioni (2)] non prevedono alcun obbligo che si estenda alle controparti commerciali di tali cooperative, svantagiando in tal modo gli altri produttori.

(139) Del resto, le esclusive a favore di associazioni di produttori non sempre sono vantaggiose per i membri stessi. Da un lato non bisogna trascurare il fatto che tali restrizioni della concorrenza di norma favoriscono la vendita dei prodotti dei membri. D'altro lato, il vincolo commerciale a favore dell'associazione dei produttori limita anche la libertà dei singoli membri di intraprendere la vendita dei propri prodotti, dopo l'eventuale cessazione del rapporto di associazione, al di fuori del rapporto di esclusiva. Nel caso di associazioni di produttori con un considerevole peso economico, come nel caso di specie, una clausola di esclusiva commerciale può far sì che al singolo membro non rimanga altra scelta che la vendita dei propri prodotti attraverso l'associazione, in quanto i canali di vendita diretti restano preclusi. In tal modo i produttori vengono indirettamente obbligati ad aderire all'associazione (o ad un'altra forma di rapporto contrattuale). Tali « associazioni forzate » non rientrano in nessun caso fra i mezzi con i quali legittimamente conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CEE.

(140) Nelle sue decisioni del 25 luglio 1974 (IV/26602-Frubo : GU n. L 237 del 29. 8. 1974, pag. 16 e seg.) la prima delle quali confermata dalla Corte di giustizia con la sentenza del 15 maggio 1974 (causa 71/74, Raccolta 1975, pag. 563 e seg.), la Commissione ha dichiarato inapplicabile l'articolo 2 del regolamento n. 26 a contratti di esclusiva di natura comparabile conclusi fra organizzazioni di produttori agricoli e commercianti.

(141) Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, VBA sostiene che, secondo i considerando del regolamento (CEE) n. 234/68, la promozione di uno smercio razionale della produzione e la garanzia della stabilità del mercato sono finalità fondamentali della politica agricola comune nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura. Per questo motivo, il sistema comune di commercializzazione dei prodotti della floricoltura dei suoi membri organizzato da VBA sarebbe necessario per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 39 del trattato CEE.

(142) Tale argomento non è accettabile, in ogni caso non per quanto attiene ai rapporti contrattuali esistenti fra VBA e o suoi locatari. I mezzi che vengono utilizzati nel settore dei prodotti della floricoltura per raggiungere le finalità della politica agricola comune ai sensi dell'articolo 39 del trattato CEE sono stabiliti anzitutto nelle disposizioni relative all'organizzazione del mercato stesso. Il margine di azione che rimane in questo settore all'iniziativa privata non si estende agli obblighi che vengono imposti ai partner commerciali di determinati produttori, in quanto in questo modo la concorrenza verrebbe falsata fra produttori.

(143) VBA sostiene infine che le restrizioni della concorrenza imposte ai suoi locatari sono indispensabili per le sue operazioni d'asta e che la soppressione delle disposizioni in materia pregiudicherebbe la sua situazione.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

(144) I sistemi di vendita all'asta presentano per la vendita dei prodotti agricoli indubbi vantaggi: concentrazione dell'offerta e della domanda in un determinato momento e in un determinato luogo nonché una maggiore trasparenza del mercato, risparmi di tempo e di costi di trasporto e di vendita. I vantaggi di questi sistemi di asta con l'orologio vengono riassunti da VBA come segue:

— garantiscono una piena concorrenza dal dato sia dell'offerta che della domanda;

— garantiscono parità di trattamento di tutti i fornitori e acquirenti interessati;

— tutelano piccoli produttori e commercianti contro le manovre di commercianti e di gruppi di distributori più forti e meglio informati;

— portano ad una formazione dei prezzi più obiettiva;

— forniscono inoltre informazioni sui livelli dei prezzi anche per le transazioni fuori asta;

— agevolano gli adattamenti reciproci della domanda e dell'offerta grazie alla maggiore trasparenza del mercato così ottenuta.

(145) VBA ritiene che in caso di abolizione di tali disposizioni i soci recederebbero e i nuovi fornitori non vedrebbero alcuna utilità nel diventare soci, perchè l'obbligo di vendita all'asta, che costituisce l'elemento fondamentale della cooperativa, verrebbe considerato un elemento discriminatorio. Il rischio dell'intera impresa comune graverebbe quindi su un numero sempre minore di soci e diventerebbe alla fine insostenibile.

(146) La completa libertà delle forniture nell'ambito del complesso d'asta, che risulterebbe dalla soppressione delle clausole in oggetto, provocherebbe inoltre irregolarità nelle forniture. Tali irregolarità renderebbero più difficile l'armonizzazione dell'offerta e della domanda e porterebbero quindi a distorsioni nella formazione dei prezzi e ad un approvvigionamento non più ottimale del mercato.

(147) Ciò farebbe venir meno la fiducia nel sistema di vendita all'asta, e di conseguenza non si ricorrerebbe più a questo sistema per i prodotti della floricoltura.

(148) Tale tesi non può essere condivisa. Essa si basa sull'erronea premessa che la presente decisione miri comunque a salvaguardare la completa libertà di approvvigionamento dei locatari di VBA. La Commissione non disconosce che i locatari di VBA sono parte di un sistema distributivo particolare, che in linea di principio è da valutare positivamente. Tuttavia, la completa integrazione verticale di questi commercianti indipendenti nel sistema d'asta, che come ogni altro deve dimostrare la propria utilità entrando in concorrenza con altre imprese, va oltre ciò che può ritenersi giuridicamente ammissibile.

(149) Contro l'assunto dell'indispensabilità delle clausole di esclusiva dei locatari di VBA, depone inoltre il fatto che circa il ... % del fatturato di VBA è dovuto a commercianti che non sono stabiliti nell'area di VBA.

c) Privilegio della cooperativa

(150) Dato che la seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 2 del regolamento n. 26 costituisce un caso di applicazione speciale della deroga disposta nel primo paragrafo di tale norma, tale seconda frase può non essere applicata, quando viene stabilito che gli accordi fra VBA e gli acquirenti stabiliti nella sua area, non sono necessari alla realizzazione degli obiettivi sanciti nell'articolo 39 del trattato CEE e all'organizzazione di mercato nel settore delle piante vive e i prodotti della floricoltura che su tale disposizione si basano.

(151) Ma, anche quando le circostanze speciali descritte nella seconda frase dovessero costituire una deroga speciale, questa ulteriore condizione non verrebbe soddisfatta.

(152) La deroga della seconda frase del paragrafo 1 dell'articolo 2 vale solo per gli accordi fra imprese di produttori agricoli e/o le loro associazioni. Sebbene il regolamento sulla vendita all'asta e il tariffario dei diritti costituiscano decisioni di un'associazione di imprese agricole, la restrizione della concorrenza, consegue dal fatto che i grossisti si assoggettano contrattualmente a tali norme, venendosi così a creare accordi individuali fra una associazione di produttori agricoli e grossisti.

2. *Contratti commerciali e « diritti ad impedire l'uso improprio degli impianti di VBA »*

(153) I contratti commerciali e la parte delle tariffe, che si riferisce a questo tipo di contratti, nonchè i « diritti volti ad impedire l'uso improprio degli impianti di VBA » hanno la loro base contrattuale nelle norme esaminate sopra sub C.1. Non esistono altri motivi per cui le restrizioni di concorrenza derivanti da tali accordi possano rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 26.

D. Regolamento (CEE) n. 1984/83

(154) Le restrizioni di concorrenza sopra esaminate sub C hanno bensì l'effetto di contratti di acquisto esclusivi, tuttavia esse non corrispondono, anche solo per la forma, alla definizione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione [1].

[1] GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.

(155) In ogni caso gli accordi non possono beneficiare, neppure sotto il profilo sostanziale, di un'esenzione di categoria, in quanto essi hanno durata indeterminata (articolo 3, lettera d) del regolamento). È fuori discussione un'applicazione analoga degli articoli 8, paragrafi 2 e 12 del citato regolamento, che esentano gli obblighi imposti per tutta la durata dei contratti d'affitto o dell'uso effettivo. Queste deroghe valgono infatti a livello del commercio al minuto dei mercati disciplinati specificamente da questo regolamento e non sono quindi applicabili nel caso di specie.

E. Articolo 85, paragrafo 3

(156) Le norme dell'articolo 85, paragrafo 1 non possono essere dichiarate inapplicabili, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, agli accordi di cui sub C, in quanto le restrizioni di concorrenza notificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 17, non contribuiscono in particolare al miglioramento della distribuzione dei prodotti (1).

(157) Accordi di vendita esclusivi potrebbero, in determinate circostanze, portare a un miglioramento della distribuzione. Ciò vale in particolare quando nel caso di piccole e medie imprese, la designazione di più rivenditori vincolati da un'esclusiva di acquisto costituisce l'unico mezzo per entrare in un mercato, vincendo la concorrenza di altri produttori [5° e 6° considerando del regolamento (CEE) n. 1984/83].

(158) Nel caso di specie, l'esclusiva di acquista da VBA, che occupa una forte posizione di mercato e che costituisce un'importante fonte d'approvvigionamento mondiale, ai grossisti stabiliti nella sua area porta ad un aumento artificiale del fatturato e ad un irrigidimento dei canali di vendita (a questo proposito, vedi supra II.C.1.b).

(159) Un acquirente convenzionato con VBA, che abbia preso in locazione presso di essa un locale può liberarsi infatti dai vincoli costituiti dagli accordi restrittivi della concorrenza a favore di VBA solo cambiando sede. Quindi con la locazione del locale non si tratta soltanto di stabilire presso quali fonti di approvvigionamento l'acquirente intende rifornirsi, bensì di prendere una decisione imprenditoriale che avrà ampie ripercussioni sulla vita dell'intera impresa. L'integrazione nel sistema distributivo di VBA è a durata indeterminata e pertanto non può considerarsi un positivo contributo allo sviluppo degli scambi comunitari.

(1) Il miglioramento della produzione o la promozione del progresso tecnico od economico non sono stati presi in considerazione sin dell'inizio.

F. Esproprio

(160) L'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 agli accordi conclusi fra VBA e i commercianti stabiliti nella sua area, a parere di VBA equivarrebbe ad un esproprio. Nella sua qualità di proprietaria, VBA ritiene di avere il diritto di decidere che uso fare delle sue proprietà.

(161) Questo punto di vista non regge ad un esame. Il diritto di proprietà viene tutelato nell'ordinamento comunitario conformemente ai principi costituzionali degli Stati membri. Gli ordinamenti di tutti gli Stati membri ammettono che l'esercizio del diritto di proprietà può essere limitato se e nella misura in cui l'interesse generale lo esiga (sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, causa 44/79 — L. Hauer/Land Rheinland-Pfalz — Raccolta 1979, pag. 3727 e seguenti).

(162) L'articolo 85 del trattato CEE, quale uno dei principi fondamentali di diritto comunitario, tutela indiscutibilmente l'interesse generale. D'altra parte, nella fattispecie, l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE non comporta alcuna lesione sproporzionata o insostenibile ai diritti del proprietario, tale cioè da alterare l'essenza stessa del diritto di proprietà di VBA.

(163) È inerente al diritto di proprietà che una concessione d'uso del bene in questione abbia come corrispettivo il pagamento di una certa somma di denaro. Gli accordi complementari sono soggetti, come analoghi accordi stipulati in altri contesti economici, all'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. VBA è e rimane libera anche per il futuro di concludere nel proprio interesse, in relazione ai contratti di concessione d'uso e in sostituzione dei vigenti accordi contestati, contratti ai quali non sia applicabile l'articolo 85, paragrafo 1 o che possono beneficiare della deroga prevista dell'articolo 85, paragrafo 3. La circostanza che i locatari di VBA sono parte di un particolare sistema di distribuzione potrà essere pienamente presa in considerazione in questi accordi futuri, nel quadro delle vigenti disposizioni.

G. Accertamento delle infrazioni

(164) A norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17 la Commissione può constatare mediante decisione un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE.

(165) Tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie in esame, la Commissione ritiene che è opportuno constatare l'infrazione sebbene la regolamentazione esaminata sia stata sostituita da un'altra il 1° maggio 1988.

(166) L'11 novembre 1987, VBA informava la Commissione di aver deciso, tenendo conto della comunicazione degli addebiti trasmessale dalla Commissione, di modificare la regolamentazione da essa notificata in data 5 novembre 1984. Fino all'8 marzo 1988, la Commissione e VBA ebbero un intenso scambio di opinioni sulla regolamentazione futura. Orbene, in data 12 aprile 1988, VBA comunicò alla Commissione la propria intenzione di mettere in vigore clausole che non corrispondevano affatto al risultato delle discussioni che erano terminate l'8 marzo 1988. Tali nuove disposizioni che sono entrate in vigore il 1° maggio 1988 e che costituiscono oggetto di una nuova indagine condotta dalla Commissione, vengono attualmente esaminate dalla Commissione sulla base delle regole di concorrenza.

(167) Con la sentenza del 30 gennaio 1974 nella causa 127/73 « BRT/Sabam » la Corte di giustizia [1] ha affermato che i giudici nazionali dinanzi ai quali vengono fatti valere, in una causa civile, i divieti sanciti dagli articoli 85 e 86 del trattato CEE possono, se lo ritengono necessario ai fini della certezza del diritto, sospendere il procedimento in sede nazionale in attesa dei risultati dell'azione della Commissione. L'esigenza di assicurare una applicazione uniforme del diritto comunitario si impone in particolare nel caso in cui la Commissione abbia avviato una procedura a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17.

(168) Per porre fine alla controversia tra VBA e Florimex il cui procedimento è attualmente sospeso, garantendo nel contempo l'applicazione uniforme del diritto comunitario, e in considerazione altresì dell'applicazione di regolamentazioni analoghe da parte di altre aste di fiori, è necessario procedere all'accertamento dell'infrazione [2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi conclusi da VBA, e notificati alla Commissione in forza dei quali i distributori stabiliti nell'area di VBA ed i loro fornitori erano tenuti, almeno fino al 1° maggio 1988, per quanto riguarda i prodotti della floricoltura non acquistati per il tramite di VBA :

a) a commercializzare e/o fornire i suddetti prodotti nell'area di VBA esclusivamente con il consenso di quest'ultima ed alle condizioni da essa fissate ;

b) a immagazzinare tali prodotti nell'area di VBA esclusivamente dietro pagamento di diritti fissati da quest'ultimo,

rappresentano infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE.

I diritti diretti ad impedire l'uso impropio degli impianti della VBA (diritti del 10 % e dello 0,25 fiorini imposti dalla VBA ai rivenditori stabiliti nella sua area, nonché i contratti commerciali conclusi tra VBA e tali rivenditori costituiscono del pari, nella forma notificata alla Commissione, infrazioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE.

Articolo 2

Per gli accordi di cui all'articolo 1, non ricorrono le condizioni di esenzioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.

Articolo 3

La VBA è tenuta ad astenersi dall'adottare qualsivoglia misura che abbia lo stesso oggetto o effetto delle misure menzionate all'articolo 1.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Coöperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer » BA, Legmeerdijk 313, NL-1430 BA Aalsmeer.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

[1] Raccolta 1974, pag. 51 e seg.

[2] Sentenze della Corte di giustizia del 17. 10. 1972, causa 8/72 « Cementhandelaren », Racc. 1972, pag. 977 e seg. e sentenza del 2. 3. 1983, causa 7/82 « GVL », Racc. 1983, pag. 483 e seg. ; vedi altresì le decisioni della Commissione del 10. 12. 1984, IV/30.299 — Sistema di distribuzione Grohe (GU n. L 19 del 23. 1. 1985, pag. 17 e seg.) e del 13. 12. 1985, IV/30.017 — Diritti su nuove varietà vegetali : rose (GU nr. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 9 e seg.).